

IL DECALOGO DELLA GIURISDIZIONE

Aprile 2009

www.tribunale.varese.it

Il presente saggio è tratto da:

BUFFONE-GAROFOLI¹, *Decalogo della giurisdizione* in GAROFOLI, *Prontuario dell'amministrativista*, Milano, 2008.

La versione originale è stata aggiornata e rivisitata per il sito tribunale.varese.it

Criteri di riparto della giurisdizione: la rilevanza del “precedente”

Per giurisdizione si intende, concettualmente, la *potestas iudicandi* ovvero il potere di giudicare applicando la legge, la facoltà di *ius dicere*. La Carta costituzionale, come noto, ripartisce il potere giurisdizionale tra organi giudiziari e, in particolare, tra la giustizia amministrativa e la giustizia ordinaria. Ciò vuol dire che in ogni processo vanno individuati due distinti e non confondibili oggetti del giudizio, l'uno (processuale) concernente la sussistenza o meno del potere-dovere del giudice di risolvere il merito della causa e l'altro (sostanziale) relativo alla fondatezza o no della domanda. Il primo oggetto richiama, dunque, le norme in materia di giurisdizione che determinano il potere o non del giudice di pronunciarsi su *quella specifica lite*.

Il potere suaccennato presuppone, chiaramente, che si faccia riferimento a regole, o meglio, “criteri” che chiariscano quando la giurisdizione spetta al Giudice ordinario e quando invece spetta al giudice amministrativo².

E, tuttavia, non è ancora oggi agevole individuare quale sia il Giudice dinnanzi al quale introdurre la propria richiesta di Giustizia. I dubbi si ricollegano ad una successione di leggi non sempre chiare e ad un sopravvenire di significativi orientamenti di giurisprudenza né stabili e né definitivi. Per un verso, infatti, le norme in materia di giurisdizione appaiono scarse, lacunose e spesso talmente ambigue da ingenerare più dubbi che certezze. Per altro verso, d'altronde, la **nomofilachia** appare debole ed illividita da orientamenti pretorili soggetti ad un movimento tellurico irrefrenabile che rende le acque della giurisdizione torbide. E si registra, così, un *deficit* di certezza nei rapporti giuridici oltre che nelle maglie della procedura con effetti anche *pravi*. La mancanza di criteri di riparto della giurisdizione, stabili, certi ed univoci si traduce, peraltro, in una disfunzione dell'intero processo che arreca pregiudizio non solo agli operatori giuridici ma anche e soprattutto alle parti sostanziali della lite. Va segnalato, inoltre, che pur dopo alcuni importanti arresti della Corte delle Leggi (corte cost. sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006), l'individuazione del Giudice dotato di *potestas decidendi* continua a rimanere un problema applicativo concreto per tutti gli interpreti: da qui la risposta delle Alte Corti nel senso di introdurre, quanto meno, alcuni strumenti salvifici e volti ad attenuare le conseguenze negative dei “dubbi” sulla giurisdizione. Un primo circuito di sicuro ausilio è rappresentato, dal 2007 in poi, dalla “nuova” *translatio iudicii*, essendo la trasmigrabilità della domanda da un giudice all'altro, possibile anche dinnanzi ad una declaratoria di difetto di giurisdizione, giusta

¹ Giuseppe Buffone è giudice del Tribunale di Varese.

Roberto Garofoli è consigliere del Consiglio di Stato

² Per una disamina, v. CARINGELLA, DE NICTOLIS, GAROFOLI, POLI, *Il riparto di giurisdizione* in *Trattato di Giustizia Amministrativa, II*, Milano, 2005

il nuovo indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite (cfr. le sentenze nn. 4109/2007³ e 23738/2007) ed, in parte, sposato dalla stessa Consulta subito dopo (sentenza 77/2007)⁴. Tre gli argomenti sottesi al revirement suaccennato:

1) la considerazione di carattere generale che, seppure in tema di giurisdizione non sia espressamente stabilita una disciplina improntata a quella prevista per la competenza (articoli 44, 45 e 50 del codice di rito civile), ammissiva della riassunzione della causa dal giudice incompetente a quello competente, neppure sussiste la previsione di un espresso divieto della *translatio iudicii* nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale;

2) la valorizzazione dei nuovi principi costituzionali presidiati dall'art. 111 Cost. poiché con la *translatio iudicii* si consente al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante;

3) la trasmissibilità della causa dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione, senza che sia "necessario sollecitare sul punto l'intervento del Giudice delle leggi (cfr. T.A.R. Liguria 21.11.2005, n. 148), potendosi a tale conclusione pervenire ancora in sede interpretativa" (SS.UU. 4109/07).

Come ha rilevato il Consiglio di Stato (Sez. IV, 2008/1059), l'affermazione del principio della *translatio iudicii* davanti a un giudice di un diverso ordine, ha fortemente assimilato il difetto di giurisdizione a quello di competenza.

Altro strumento di contenimento dei "danni" cagionati dalla giurisdizione *borderline* è stato introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite del 9 ottobre 2008, n.24883 che ha inaugurato una interpretazione adeguatrice dell'art. 37, primo comma, c.p.c, volta ad impedire una regressione del processo allo stato iniziale quante volte essa si tradurrebbe in una vanificazione di due pronunce di merito con conseguente allontanamento sine die di una valida pronuncia sul merito. Le SS.UU. hanno, dunque, affermato che fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38 c.p.c.; la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito.

Il principio della ragionevole durata del processo diventa l'asse portante della nuova lettura dell'art. 37 c.p.

Chiara la *ratio* sottesa al *quid novi* sin qui rievocato: il vento della giurisdizione muta troppo di frequente direzione ed, allora, dinnanzi agli "errori" inevitabili, quanto meno si salvano gli effetti sostanziali e processuali della domanda⁵.


³ V. SCOGNAMIGLIO, *Translatio iudicii, giudice ordinario e giudice amministrativo* in *Foro amm. CDS* 2007, 7-8, 2109X1105816

⁴ in *Dir. & Giust.*, 2007. Il progetto di riforma del codice di procedura civile, approvato il 4 marzo 2009 dal Senato prevede l'introduzione *ex lege* della *translatio iudicii* tra le giurisdizioni

⁵ Per un quadro di sintesi delle questioni sin qui illustrate: CORSARO, *La rilevanza d'ufficio del difetto di giurisdizione, la translatio iudicii e la C. cost. n. 77 del 2007*, in *Foro amm. CDS* 2007, 4, 1274

Ma quale il Giudice da adire per le singole controversie?

A suo tempo si segnalò come l'unica strada percorribile fosse quella del "precedente assestato"⁶ e, cioè, l'adesione ad un indirizzo di giurisprudenza a più riprese sposato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il Supremo giudice della giurisdizione per designazione costituzionale. Altrimenti detto: seguire lo *jus receptum* enunciato con riguardo alla singola questione con un duplice beneficio. In caso di repentino cambio di giurisprudenza, in primo luogo, si può beneficiare dell'errore scusabile all'atto della riassunzione della causa. In secundis, in caso, sempre, di successivo mutamento giurisprudenziale, non si è sottoposti al regime delle spese (che vengono compensate poiché si ricade in una classica ipotesi di motivi che giustificano la compensazione).



Ciò che, dunque, ha un indubbio valore e significato è il precedente giudiziario, enunciato con autorevolezza dalle Sezioni Unite o, per sua competenza, dall'Adunanza Plenaria. Ed, allora, da qui l'idea, maturata a suo tempo, di

⁶ V. BIESUZ, BUFFONE, GAROFOLI, RAVERA, TRAPUZZANO, *Le nuove regole di riparto della giurisdizione*, Napoli, 2007

confezionare un cd. decalogo della Giurisdizione, depurato di teorie, tesi ed enunciati normativi e farcito di soli precedenti assestati. La funzione? Basta consultare la tabella del decalogo, trovare la tipologia di lite di interesse e “scoprire” quale risposta fornisce, al riguardo, l’arresto giudiziario richiamato.

Una ultima considerazione: secondo l’orientamento di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 23.12.2008 n°30254) “proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento” (altrimenti detto: no, alla pregiudiziale amministrativa).

Non condividendo il diktat delle Sezioni Unite, il Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. VI, 21 aprile 2009, n. 2436) ha rimesso nuovamente la questione della pregiudizialità all’Adunanza Plenaria, sollecitando l’intervento della Corte Costituzionale mediante ordinanza di remissione, sulla base delle recenti novità legislative che sembrerebbero aver chiaramente indicato ai giudici di seguire la tesi della necessaria pregiudizialità⁷.

Il Decalogo della giurisdizione

Il decalogo della giurisdizione consegna agli interpreti delle ipotesi cd. tabellate di individuazione del giudice dotato di potestas decidendi. Le ipotesi di cui si discute, individuano, per sommi capi, il “casus decisis” e, in corrispondenza, il principi di diritto enunciato dall’Alta Corte.

Agli operatori tutti: buon lavoro.

IPOTESI CD. TABELLATE

Azione / oggetto	Giudice	Diktat delle Alte Corti
SALUTE e SANITA’		
Lesione diritti incompressibili: es. salute	G.O.	Tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incompressibili, come la salute o l’integrità personale. <i>Cass. civ. SS.UU. n. 6218/06</i>
La Cassazione muta indirizzo (sollecita la Consulta: cfr. decisione n. 140 del 2007)		Spettano all’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla installazione delle discariche di rifiuti — in quanto controversie in materia di gestione del territorio nell’interesse dell’intera

⁷ Si tratta dell’art. 20, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009 n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). Cfr. SANDULLI, *Il legislatore dà nuovi spunti al dibattito sulla “pregiudiziale”? (riflessioni a margine della legge n. 2 del 2009, di conversione del d.l. n. 185 del 2008)*, in *www.giustamm.it*, 2009; BUFFONE, “Nova” e “Memoria” nella legge 28 gennaio 2009, n. 2: *il Legislatore interviene sulla pregiudiziale?*, in *neldiritto*, 2009, 35

		<p>collettività nazionale —, anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), accertando la sussistenza in concreto dei diritti vantati e provvedendo in ordine al contemperamento o alla limitazione dei suddetti diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre. Spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi finalizzati all'installazione delle discariche</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. civ. SS.UU. n. 27187/07</i></p> <p>Contra: <i>Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 febbraio 2009 n. 2867</i></p>
Diritto alla Salute	<p>G.O.</p> <p>Allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile un mero potere accertativo della P.A. in ordine alla ricorrenza di dette condizioni</p> <p>G.A.</p> <p>Allorquando non vengano denunciati pregiudizi alla salute, anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione, la domanda diretta ad ottenere prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente, rispetto a quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo, stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa di soddisfare, tempestivamente, le esigenze del richiedente tra le possibili opzioni</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass civ. SS.UU. 17461/2006</i></p> <p>G.O.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero per prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia in forma adeguata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia che siano dedotte situazioni di eccezionale gravità e urgenza ostative alla preventiva autorizzazione, sia che l'autorizzazione sia stata chiesta e negata, atteso che viene in considerazione il diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità tecnica dell'amministrazione nell'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni</p> <p style="text-align: right;"><i>Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 febbraio 2009 n. 2867</i></p>	
Controversie relative alle prestazioni erogate nell'ambito del SSN	G.O.	<p>A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, le controversie relative alle prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nascenti da una posizione creditoria correlata al diritto del cittadino alla salute, sono devolute alla competenza del giudice ordinario</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. Civ. SS.UU. 5402/2007</i></p>
Controversia avente ad oggetto l'individuazione dell'amministrazione tenuta alla corresponsione degli oneri sanitari (anche con riferimento al cd. domicilio di soccorso, art. 72 della l. n. 6972/1890)	G.A.	<p>In materia di riparto di giurisdizione su questione afferente alla ripartizione di spese sanitarie tra soggetti pubblici, rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia volta all'individuazione del soggetto pubblico eventualmente debitore di somme correlate a prestazioni sanitarie; sono, poi, comunque controversie da ritenersi rimesse al vaglio del giudice amministrativo anche quelle afferenti al riparto delle spese laddove si contenda in ordine al prevalere del carattere sanitario o assistenziale delle stesse, in quanto oggetto centrale del contendere è, in tal caso, sempre e comunque l'individuazione</p>

		del soggetto pubblico eventualmente debitore di somme correlate a prestazioni sanitarie <i>Adunanza Plenaria, decisioni 30 luglio 2008 nn. 3,5,6,7,8</i>
Danni da vaccinazioni obbligatorie	G.O.	Per conseguenze dannose insorte a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati (legge 210/1992, più di recente, legge 229/2005) <i>Cass. civ. SS.UU. 8 maggio 2006 n. 10418</i>
EDILIZIA ED URBANISTICA		
Controversie cd. "meramente" risarcitorie	G.O.	La lesione del patrimonio del privato è l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato <i>Corte cost. 204/2004</i>
Occupazione Usurpativa cd. PURA	G.O.	La trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto <i>Corte cost. 191/2006</i>
Occupazione Usurpativa cd. SPURIA	G.O.	Nel caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d'efficacia. <i>Corte cost. 191/2006</i> <i>Cass. Civ. , SS.UU., sentenza 29.08.2008 n°21929</i>
OCCUPAZIONE USURPATIVA - revirement	G.A.	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">CONTRA</div> <p>Va dichiarata la giurisdizione del G.A. non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe ascrivere la controversia risarcitoria, comunque, al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche nel caso in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (si da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa). Ebbene anche in tale seconda ipotesi, e proprio in forza di tale esigenza inequivoca quanto ragionevole della concentrazione, la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, per il disposto del D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, deve essere chiesta al giudice amministrativo: e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto <i>Cass. Civ. , SS.UU., sentenza 3.11.2008 n°26374</i></p>
Occupazione Usurpativa, in presenza di acquisizione in sanatoria ex art. 43 TUES	G.O.	Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il privato chiedi il risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti illeciti posti in essere dalla p.a., prospettati come occupazione usurpativa, qualora il giudice amministrativo abbia rigettato l'impugnazione proposta dal privato avverso il provvedimento acquisitivo emesso dalla p.a., ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, non valendo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo né l'art. 43 o l'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di comportamento illecito nel quale non è ravvisabile un atto di

		<p>esercizio del pubblico potere e non potendo il sopravvenuto atto di acquisizione, ove legittimo, mutare la "causa petendi" della domanda risarcitoria che, essendo fondata sulla dedotta lesione del diritto di proprietà al di fuori di un procedimento ablativo, deve essere conosciuta dal giudice ordinario, ai sensi degli artt. 103 e 113 della Costituzione</p> <p><i>Cass. Civ. SS.UU. 5925/2008</i></p>
Occupazione Appropriativa cd. Accessione Invertita	G.A.	<p>Valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità: ma la procedura ablatoria è viziata per difetti afferenti ad altri atti amministrativi (es. decreto di esproprio)</p> <p><i>Adunanza Plenaria n. 2/2005</i></p>
Rimborso somme versate a titolo di oblazione in relazione a domanda di condono rigettata	G.O.	<p>Le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle somme versate a titolo di oblazione in relazione ad una domanda di condono rigettata dalla P.A. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, posto che, benché l'art. 35, c. 11, della l. n. 47 del 1985 devolva in generale al giudice amministrativo le controversie in tema di oblazione, quelle aventi ad oggetto la restituzione delle somme già versate sono prive di qualsiasi profilo riconducibile all'esercizio dei poteri autoritativi.</p> <p><i>Cass. civ., SS.UU. 15 dicembre 2008 n. 29291</i></p>
		<p>oblazione in relazione ad una domanda di condono rigettata dalla P.A. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, posto che, benché l'art. 35, c. 11, della l. n. 47 del 1985 devolva in generale al giudice amministrativo le controversie in tema di oblazione, quelle aventi ad oggetto la restituzione delle somme già versate sono prive di qualsiasi profilo riconducibile all'esercizio dei poteri autoritativi.</p> <p><i>Cass. civ., SS.UU. 15 dicembre 2008 n. 29291</i></p>
RESPONSABILITA' DELLA P.A.		
Danno da ritardo	G.A.	<p>La P.A. ritarda nella emanazione del provvedimento amministrativo risultato favorevole al privato</p> <p><i>Adunanza Plenaria n. 7/2005</i></p>
Danno da silenzio	G.A.	<p>Pregiudizio discendente dal cd. silenzio inadempimento della P.A.</p> <p><i>Adunanza Plenaria n. 7/2005</i></p>
Danno da atto amministrativo annullato dal G.A. o dalla P.A.	G.A.	<p>E' un danno da comportamento "esecutivo" e quindi legato "a doppio filo" al potere autoritativo</p> <p><i>Adunanza Plenaria n. 2/2006</i> <i>Cass. civ. SS.UU. 13911/2006</i></p>
Responsabilità della Pubblica Amministrazione da attività provvedimentale illegittima	G.A.	<p>In tema di tutela giurisdizionale intesa a fare valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria</p> <p><i>Cass. civ. SS.UU. 35/2008</i></p> <p>Con particolare riguardo al caso in cui la P.A. interrompa la procedura di cd. project financing:</p> <p><i>Cass. Civ. SS.UU. 5084</i></p>

Responsabilità dell'Amministrazione finanziaria per richiesta di tasse non dovute	G.O.	Non vi è spazio per una giurisdizione della Commissione tributaria su una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla Pa in uno dei rami della sua attività, con la conseguenza che anche se questo settore è il tributarlo non viene meno la giurisdizione ordinaria, tranne che la controversia non possa sussumersi in una delle fattispecie tipizzate attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie <i>Cass. Civ. SS.UU. 15/2007</i>
Responsabilità dell'Amministrazione finanziaria per comportamento illecito dell'ente impositore	G.O.	Se la domanda di risarcimento del danno è basata sul comportamento illecito dell'ente impositore, la controversia non è suscumbibile in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella menzionata giurisdizione esclusiva (Cass., s.u., nn.15 e 8958 del 2007) . Va dunque escluso che rientri nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, spettandone invece la cognizione al giudice ordinario, una controversia con la quale il privato, adempiuto il debito d'imposta relativo all'ICI non tempestivamente o integralmente versata, domandi il risarcimento dei danni subiti in sede di riscossione coattiva per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal comune per l'assistenza legale allo stesso prestata da avvocati di cui l'ente pubblico si sia avvalso. <i>Cass. Civ. SS.UU. 10826/2008</i>
Responsabilità precontrattuale "pura" della P.A. (fuori dalle ipotesi di cui all'art. 6 legge 205/2000).	G.O.	Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in controversia relativa ad azione di responsabilità nei confronti della P.A. promossa da un privato a seguito dell'esito negativo di trattative intercorse per la stipulazione di un contratto di vendita di cosa futura, in quanto - una volta esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 6 della legge n. 205 del 2000 (in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull'affidamento di appalto di lavori, servizi e forniture) : deve ritenersi, in casi del genere, che la pretesa abbia consistenza di diritto soggettivo, giacché l'attore non postula la demolizione di atti amministrativi, né contesta la procedura di individuazione del contraente, ma allega soltanto l'esistenza di un illecito extracontrattuale da parte della medesima P.A. <i>Cass. Sez. Un. sentenza 12 maggio 2008 n. 11656</i>
PUBBLICO IMPIEGO		
Concorsi: procedure di reclutamento	G.A.	Costituzione del rapporto di lavoro <i>Consiglio di Stato , Commissione speciale P.I., parere 09.11.2005 n° 3556</i>
Concorsi interni: progressioni orizzontali	G.O.	Passaggio da un profilo lavorativo ad un altro ma nella stessa area professionale <i>Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005</i>
Progressioni verticali	G.A.	In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per "procedure concorsuali di assunzione" ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, s'intendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro <i>Cass. civ. SS.UU. 9164/2006 Cass. Civ. SS.UU. 23439/2007</i>

Pretese retributive relative a rapporti di lavoro “di fatto”	<p>Ante 30.6.98 G.A.</p> <p>Post 30.6.98 G.O.</p>	<p>Nell'ambito della consolidata giurisprudenza relativa ai criteri di individuazione della giurisdizione per i rapporti di lavoro pubblico dopo il trasferimento della giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario, in ordine a pretese retributive relative a rapporto di lavoro di fatto svoltosi nel periodo antecedente e successivo al 30 giugno 1998, opera il normale criterio di frazionamento temporale della giurisdizione, restando esclusa la possibilità di configurare un illecito permanente, non essendo unitario il fatto costitutivo dei diritti vantati, ma traendo gli stessi fondamento in ciascun periodo del rapporto nel quale sono maturati.</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. SS.UU. sentenza 29 aprile 2008 n. 10819</i></p>
Conferimento e Revoca degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di direttore generale (cd. City Manager art. 108 del D.Lgs 267/00)	G.O.	<p>Atti di Macro-organizzazione: G.A.; Atti di Micro-organizzazione.: G.O.</p> <p>Tutte le controversie inerenti al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali sono attribuite alla competenza del G.O., indipendentemente dal livello dirigenziale e dalla natura dell'organo che conferisce l'incarico, siccome i relativi atti non sono riconducibili alla configurazione strutturale degli uffici (cd. “macro-organizzazione”), né alle “procedure concorsuali di assunzione”</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. civ. SS.UU. 12 giugno 2006 n. 13538</i></p>
Incarichi dirigenziali	G.O.	<p>Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono negozi di diritto privato e le controversie aventi a oggetto la conformità alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei dirigenti delle decisioni in tema di conferimento e di revoca dei predetti incarichi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. civ., sez. un., 09 febbraio 2009, n. 3054</i></p>
Con riguardo al conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, inquadrato nelle aree la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva	G.O.	<p>Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, inquadrato nelle aree la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e s'iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Conseguentemente, l'attività dell'Amministrazione che applica le disposizioni contrattuali non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie.</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. civ. SS.UU. 18 giugno 2006 n. 16540</i></p>
Spoil system: controversie	G.O.	<p>Con riferimento ad un provvedimento di decadenza dalla carica di amministratore straordinario di un ente dipendente dalla regione - pronunciato dalla giunta regionale in ottemperanza della legge regionale che prevedeva la decadenza automatica nell'ambito della disciplina dello spoil system - le S.U. hanno affermato la giurisdizione dell'A.G.O. poiché, non esercitando l'amministrazione un potere discrezionale in presenza della previsione della decadenza ex lege, si verte in materia di diritti soggettivi.</p> <p style="text-align: right;"><i>Cass. Civ. 26630/2007</i></p>
Pubblico Impiego, art. 63 T.U. (d.lgs. 165/2001)	G.O. G.A.	<p>Ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 spetta la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre deve essere riconosciuta la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001 aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici, caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi,</p>

		<p>eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, ciò costituendo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum"</p> <p><i>Cass. Civ. SS.UU. sentenza 13 luglio 2006 n. 15904</i></p>
Danno per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente verso la P.A.	G.A.	<p>- se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (per quæstio antecedente al 30 giugno 1998);</p> <p><i>Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 07.02.2006 n°2507</i></p>
Danno per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente verso la P.A.	G.O.	<p>Se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario</p> <p><i>Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 07.02.2006 n°2507</i></p> <p>La soluzione del riparto di giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di rapporto di pubblico impiego non oggetto alla privatizzazione, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario</p> <p><i>Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 6 marzo 2009 n. 5468</i></p>
Scorrimento della graduatoria	G.O.	<p>La pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione" salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione</p> <p><i>Cassazione civile , SS.UU., ordinanza 09.02.2009 n. 3055</i></p>
Controversie relative all'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome	G.O.	<p>Spetta al giudice ordinario, e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative all'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché l'art. 6 della legge 75 del 1980 deve ritenersi abrogato per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato.</p> <p><i>Cass. SS.UU. sentenza 2 luglio 2008 18038</i></p>
Controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio	G.O.	<p>In una controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, che non si configura, però, come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell'esercizio delle sue funzioni", così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti.</p> <p><i>Cass. SS.UU. sentenza 30 aprile 2008 n.10870</i></p>

Vigili del fuoco	<p>Ante l.252/04 G.O.</p> <p>Post l.252/04 G.A.</p>	<p>Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante l'art. 1 della legge n. 252 del 2004 (il quale ha inserito il comma 1 bis nell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001), che ha previsto il regime di diritto pubblico per il suddetto rapporto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, non rilevando ai fini della giurisdizione la data di cessazione del regime transitorio previsto per il trattamento giuridico ed economico (artt. 2 e 4 della suddetta legge).</p> <p><i>Cass. SS.UU. sentenza 20 febbraio 2008 n.4290</i></p>
Controversie del pubblico dipendente contro la P.A.	G.O.	<p>Le controversie sorte tra il dipendente e la p.a. cui egli appartiene, anche se vi siano coinvolti atti amministrativi di macrorrganizzazione illegittimamente emanati dalla stessa amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, tali atti sono passibili di disapplicazione in tutti i casi in cui essi costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione negoziale del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Pertanto, in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario. Conseguentemente, perdono effetto i successivi atti di gestione del rapporto, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato. Resta fermo che la pronuncia di ripristino è però limitata alla durata residua, producendo essa effetti circoscritti alla scadenza dell'incarico prefissata all'atto del suo conferimento, detratto il periodo di illegittima revoca</p> <p><i>Cass. civ. SS.UU. sentenza 16 febbraio 2009 n. 3677</i></p>
CONSUMATORI		
Danno sofferto dal risparmiatore per omesso esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'autorità (es. Consob)	G.O.	<p>La posizione del risparmiatore, nei confronti dell'Autorità, ha consistenza di diritto soggettivo. E' interesse legittimo, invece, quella che fa capo ai soggetti abilitati</p> <p><i>Cass. civ. SS.UU. 29 luglio 2005 n. 15916</i></p>
Danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi	G.O.	<p>Art. 51 d.lgs 385/1993: la Banca segnala in mancanza dei presupposti</p> <p><i>Cass. civ. SS.UU. 28 marzo 2006 n. 7037</i></p>
Ricorso avverso FERMO AMMINISTRATIVO	G.O.	<p>Il fermo di cui al D.P.R. 602/73 è atto funzionale all'espropriazione forzata per la realizzazione del credito. Si impugna ai sensi dell'art. 57 dpr cit.</p> <p><i>Cass. civ. SS.UU. 31 gennaio 2006 n. 2053</i> <i>Consiglio di Stato Sez. V, decisione 13.09.2005 n° 4689</i></p>
Consumatore che contesti il potere dell'ente erogatore di addebitargli una frazione del costo dell'assicurazione della responsabilità civile	G.A.	<p>Qualora il consumatore finale del servizio di distribuzione del gas contesti il potere dell'ente erogatore di addebitargli una frazione del costo dell'assicurazione della responsabilità civile, che l'ente erogatore è tenuto a stipulare (sulla base di norme di legge e della delibera dell'Autorità garante), con diritto di rivalsa verso i fruitori del servizio, fa valere una posizione di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.</p> <p><i>Cass. civ. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28539</i></p>

Danno da pubblicità ingannevole	G.O.	Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – e non del giudice amministrativo la controversia promossa da un consumatore per conseguire, ex art. 2043 c.c., il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sotto forma di danno alla salute o “danno esistenziale” dovuto al peggioramento della qualità della vita conseguente allo stress e al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi malattie), facendo valere come elemento costitutivo dell’illecito la pubblicità ingannevole del prodotto (nella specie, sigarette del tipo “LIGHT”), recante sulla confezione un’espressione diretta a prospetterlo come meno nocivo <i>Cass. civ. SS.UU. sent. 15 gennaio 2009, n. 794</i>
SCUOLA		
Contestazione della legittimità dell'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche	G.A.	Sulla base di provvedimenti dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del pubblico servizio <i>Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 10.07.2006 n°15614</i>
Contestazione delle scelte operate dall’istituto scolastico quanto ai programmi didattici	G.A.	La verifica della legittimità delle scelte operate dalla scuola in materia di educazione sessuale (e nelle altre discipline) attraverso l’articolazione dei programmi e dei metodi didattici - nel quadro dei principi costituzionali che prevedono il diritto dei genitori di educare e formare i figli, la libertà dell’insegnamento e l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore –, inerendo alla materia dell’organizzazione del servizio pubblico, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si estende alla domanda risarcitoria (artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni). <i>Cass. Civ. SS.UU. 2656/2008</i>
Personale scolastico: Controversie concernenti le graduatorie “permanenti”	G.O.	La Cassazione, applicando un principio già affermato rispetto al personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) della scuola, ha stabilito che le controversie concernenti le graduatorie permanenti spettano al giudice ordinario, atteso che le fattispecie dell’inserimento in graduatoria preordinata al conferimento di posti disponibili - di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) - non rientrano tra le procedure concorsuali per l’assunzione (di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001). <i>Cass. Civ. SS.UU. 13 febbraio 2008 n. 3399</i>
CONTRATTI PUBBLICI		
Appalti pubblici: revisione dei prezzi	G.O.	In tema di appalti pubblici, per effetto dell’art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (che ha generalizzato l’esclusione, già prevista dall’art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, della facoltà dell’Amministrazione committente di procedere alla revisione dei prezzi), e dell’art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (che ha confermato l’inapplicabilità dell’art. 1664, primo comma, cod. civ.), il divieto della revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio principio regolatore degli appalti pubblici, con la conseguenza che non è più configurabile, al riguardo, una

		<p>posizione di interesse legittimo dell'appaltatore, ma si pone soltanto un problema di validità delle clausole contrattuali che, nel sopravvenuto regime, abbiano riconosciuto il diritto alla revisione: spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall'appaltatore, non implicando detto accertamento un sindacato in ordine all'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, e non essendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto, indipendentemente dall'attinenza del rapporto ad un pubblico servizio, non è configurabile un'ipotesi di concessione.</p> <p style="text-align: right;">Cass. Civ. SS.UU. 8519/2007</p>
<p>Domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo. Domanda volta ad ottenere la sostituzione dell'aggiudicatario, quale "reintegrazione in forma specifica" del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento</p>	G.O.	<p>E' sussistente la giurisdizione civile sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo. Resta in tal modo estranea alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di reintegrazione in forma specifica, pure prevista insieme al risarcimento per equivalente dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 205 del 2000: infatti, posto che nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fissata dall'articolo 244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 rientrano le sole controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con esclusione di ogni domanda che concerna la fase dell'esecuzione dei relativi contratti, alla richiesta di annullamento dell'aggiudicazione può conseguire solo il risarcimento del danno per equivalente, ma non anche la reintegrazione in forma specifica che, incidendo necessariamente sul contratto e quindi sulla fase negoziale e sui diritti soggettivi, esula dai poteri giurisdizionali amministrativi</p> <p style="text-align: right;">Adunanza Plenaria decisione 30 luglio 2008 n. 9 Cass. Sez. Un. sentenza 28 dicembre 2007, n. 27169 Cass. Sez. Un. sentenza 23 aprile 2008, n. 10443</p>
<p>Sostituzione dell'aggiudicatario, quale "reintegrazione in forma specifica" del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento: in sede di "ottemperanza"</p>	G.A.	<p>La sostituzione dell'aggiudicatario, quale "reintegrazione in forma specifica" del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento, appartiene, invero, agli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione che rimangono comunque salvi dopo la pronunzia emanata nel giudizio di legittimità. Di questi provvedimenti, il giudice amministrativo conosce nella sede dell'ottemperanza perché appartengono alle condotte materiali e all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, che l'amministrazione è tenuta a realizzare nel dare esecuzione al giudicato e ripristinare le ragioni del ricorrente in conformità alle statuizioni dell'annullamento. Non è pertanto escluso che nel quadro della verifica della corretta conformazione alla sentenza da eseguire, il giudice amministrativo, per effetto dei suoi ampi poteri derivanti proprio dall'esercizio della giurisdizione di merito, possa effettivamente reintegrare in forma specifica la parte vittoriosa nei diritti connessi al giudicato e quindi, eventualmente, nella sua posizione di aggiudicatario della gara, in luogo del contraente nei cui confronti l'aggiudicazione è stata impugnata.</p> <p style="text-align: right;">Adunanza Plenaria decisione 30 luglio 2008 n. 9</p>
<p>Giurisdizione in materia di Contratti pubblici: momento successivo alla stipula del contratto</p> <p>Ipotesi specifiche</p>	G.O.	<p>La giurisdizione esclusiva amministrativa è limitata alla sola fase pubblicistica dell'appalto, anteriore al momento della stipula del contratto: nelle controversie sui corrispettivi per l'affidamento di pubblici servizi, ritenute proprie della fase di esecuzione del rapporto e quindi estranee all'art. 33, del D.Lgs. n. 80 del 1998</p> <p style="text-align: right;">Cass. Sez. Un. ord. 22 agosto 2007, n. 17829; Cass. Sez. Un. ord. 22 agosto 2007, n. 17830</p> <p>Le controversie aventi ad oggetto la risoluzione o la cessazione del contratto con l'appaltatore, ovvero l'accertamento del diritto dell'appaltatore a proseguire il rapporto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia attinente alla fase esecutiva</p> <p style="text-align: right;">Cass. Sez. Un. ord. 17 dicembre 2008, n. 29426;</p> <p>In relazione a giudizi riguardanti la domanda di risoluzione dell'appalto di</p>

		<p>servizi con incameramento della garanzia fideiussoria, stante l'attinenza del recesso dal contratto a posizioni di diritto soggettivo Cass. Sez. Un. ord. 27 febbraio 2007, n. 4427</p> <p>Nelle questioni di annullamento dei contratti di manutenzione e ripristino di opere pubbliche, sottratti all'incidenza dei poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione Cass. SS.UU. ord. 27 febbraio 2007, n. 4116</p>
Domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per avere interrotto la procedura di finanziamento di un progetto (project financing)	G.A.	<p>La domanda di risarcimento del danno avanzata da una società nei confronti della pubblica amministrazione per attività illecita, consistente nell'aver interrotto la procedura di finanziamento di un progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio pubblico, avviata nella consapevolezza della contrarietà dello stesso alla disciplina urbanistica, con conseguenti perdite della società, che aveva predisposto attività funzionali alla partecipazione alla procedura, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo relativa alla procedura di affidamento dei lavori (art. 6 della l.n. 205 del 2000) e restando irrilevante la posizione giuridica soggettiva della società, in presenza di attività, che si assume produttiva di danno, collegata al procedimento volto alla realizzazione di un'opera pubblica. Cass. SS.UU. ord. 27 febbraio 2008, n. 5084</p>
Recesso dall'appalto per infiltrazioni mafiose	G.A.	<p>Le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, nell'ipotesi di esercizio del potere di recesso dell'amministrazione appaltante in seguito ad informazioni della Prefettura circa infiltrazioni mafiose della società appaltatrice (art. 11, c. 2, d.P.R. n. 252 del 1998) e di precedente sospensione cautelare dei lavori, riconoscendo la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato a fronte della valutazione discrezionale della P.A. in nome dell'interesse pubblico Cass. SS.UU., 28 novembre 2008, n. 28345</p>
SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave	G.O.	<p>L'intera materia delle opposizioni a sanzioni amministrative appartiene alla giurisdizione ordinaria, inclusa la causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, nonostante si tratti di materia inerente all'uso del territorio e quindi compresa in quella urbanistica per la quale l'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l'opposizione, invero, non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, e la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo. Cass. SS.UU. sentenza 2 luglio 2008 n. 18040</p>
Controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc	G.A.	<p>La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta alla giurisdizione amministrativa (ex art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, e successive modificazioni) in quanto rientrante nella materia urbanistica, essendo ricomprese le attività autorizzate nella disciplina dell'uso del territorio e non potendosi distinguere i provvedimenti sanzionatori, strumentali all'esercizio dei poteri di vigilanza strettamente connessi alle potestà autoritative. Cass. SS.UU. sentenza 12 marzo 2008 n. 6525</p>

Codice della STRADA	G.O.	In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti <i>Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008 n° 20564</i>
VARIE		
Controversie sulle quote latte	G.O.	Con riferimento alla disciplina delle quote latte e alla l. 26 novembre 1992 n. 468 (successivamente abrogata dal comma 47 dell'art. 10 del d.l. n. 49 del 2003), appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia concernente l'esecuzione di un contratto di cessione delle quote latte, operata al netto della riserva, e proposta al fine di determinare a chi spetti l'intestazione della quota di riserva, conseguente all'intervenuta abrogazione della norma che la prevedeva; tale controversia, infatti, pur nell'ambito di una disciplina connotata da numerosi profili pubblicistici, ha ad oggetto la spettanza ad una parte o all'altra del diritto alla suddetta quota di riserva, sulla base di criteri posti (o ricavabili) dalla legge e senza l'esercizio di discrezionalità amministrativa, mentre l'eventuale provvedimento dell'Aima di attribuzione in restituzione della quota, laddove ritenuto illegittimo, potrà essere oggetto di disapplicazione da parte del g.o. <i>Cass. SS.UU. civili sentenza 4 febbraio 2009 n. 2635</i>
Impugnazione dei decreti ministeriali con i quali sono stati individuati gli immobili degli enti previdenziali da dismettere ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 79 del 1997, conv. in legge n. 140 del 1997	G.A.	Trattasi di provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo a fronte del quale gli enti pubblici, proprietari degli immobili, sono titolari di interessi legittimi <i>Cass. SS.UU. civili sentenza 20.9.2006 n. 20322</i>
Controversia con l'Ente ferrovie, ente di provenienza, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla riammissione del dipendente ferroviario a seguito di annullamento dell'atto dispositivo della procedura di mobilità presso l'Amministrazione finanziaria, adottato in base al D.P.C.M. n. 325 del 1988	G.O.	La controversia riguarda un rapporto di lavoro con l'ente ferrovie dello Stato (già azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), rapporto devoluto alla cognizione del giudice ordinario già in forza della legge 17 maggio 1985 n. 210 <i>Cass. Civ. SS.UU. sentenza 16994/2006</i>
Controversie afferenti Ufficiali giudiziari e degli impiegati addetti all'U.N.E.P.	Dopo il 30.6.98 G.O. Prima del 30.6.98 G.A.	Devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti pretese successive al 30 giugno 1998 e affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 <i>Cass. Civ. SS.UU. sentenza 25 luglio 2006 n. 16895</i>
Domanda della vittima del terrorismo e della criminalità organizzata all'erogazione della speciale elargizione	G.O.	Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità

prevista dalla normativa in materia,		della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità, rispetto ai quali l'Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa <i>Cass. Civ. SS.UU. 18 dicembre 2007 n. 26627</i>
Sovvenzioni pubbliche: revoca per contrasto con il diritto comunitario	G.O.	In tema di sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale un privato, beneficiario di un finanziamento per l'ammodernamento di impianti siderurgici, poi revocato dalla P.A. per incompatibilità con la normativa comunitaria, invocava l'autorità di un precedente giudicato sul diritto a percepire il finanziamento, quale pretesa, però, contestata dall'amministrazione sul presupposto che il finanziamento dovesse essere necessariamente restituito in quanto contrastante appunto con i vincoli comunitari. Per le Sezioni Unite la controversia verte su diritti soggettivi, dovendosi intendere la revoca del finanziamento o come esulante dai poteri dell'amministrazione, nel caso si reputasse prevalente la regola dell'intangibilità del giudicato, oppure come comportamento necessitato, ove si reputasse prevalente il dovere di rispettare i vincoli comunitari, con conseguente obbligo di disapplicazione di eventuali norme interne contrastanti con i vincoli medesimi. <i>Cass. SS.UU. sentenza 19 maggio 2008 n. 12641</i>
Controversie, anche solo risarcitorie, instaurate da un privato in relazione al parere espresso dal Consiglio sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto	G.A.	Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie, anche solo risarcitorie, instaurate da un privato in relazione al parere espresso dal Consiglio sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto. La decisione si fonda sulla natura di ente pubblico del Consiglio e sulla natura di atto amministrativo del parere in argomento. <i>Cass. SS.UU. sentenza 12 marzo 2008 n. 6534</i>
Incarico onorario a Magistrato: domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991)	G.A.	Qualora l'incarico a un magistrato configuri un rapporto di servizio onorario, ponendosi con il rapporto di pubblico impiego in un nesso di mera occasionalità, è esclusa la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista per il rapporto di impiego dei magistrati e si applica la regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. In applicazione di tale principio, va riconosciuta la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo per la domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991) atteso che, in mancanza di espressa previsione nella legge, il compenso resta affidato alle libere determinazioni dell'autorità, con conseguente consistenza di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato. <i>Cass. SS.UU. sentenza 29 febbraio 2008 n. 5431</i>
Cancellazione dall'albo dei protesti	G.O.	E' qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, provvedendo al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell'art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell'ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla successiva opposizione avverso il provvedimento di diniego o l'omessa pronuncia da parte del suddetto responsabile amministrativo

		<i>Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 25 febbraio 2009 n. 4464</i>
		A cura di Giuseppe Buffone